



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-02-2018 (punto N 24)

Delibera N 103 del 05-02-2018

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI
Estensore MADDALENA GUIDI
Oggetto

Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	disposizioni finali

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 avente per oggetto Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;

Richiamato in particolare l'articolo 7, comma 1 e comma 2 della citata legge regionale n. 73/2017, in cui si dispone, rispettivamente, che la Giunta regionale con delibera da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca le modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo e si elencano i procedimenti oggetto di tale disciplina;

Richiamato inoltre l'articolo 8, comma 5 della medesima legge regionale, in cui si dispone che, con la deliberazione sopra richiamata, la Giunta regionale disciplini anche le modalità di presentazione delle proposte avanzate dai Consorzi di tutela in attuazione del comma 1 e 2 del medesimo articolo 8, finalizzate a disciplinare la gestione delle produzioni dei vini a denominazione di origine protetta e a d Indicazione geografica protetta;

Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) in cui si precisa che, con il termine "azienda", si devono intendere tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso stato membro;

Richiamata la nota della Commissione Europea prot. Ref. Ares (2017)5680223 del 20 novembre 2017, agli atti presso il Settore "Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione" della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, con la quale la Commissione fornisce alcune indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sopra citato:

Ritenuto pertanto che le superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo possano essere considerate parte di un'azienda, a condizione che siano utilizzate per attività agricole e gestite da un agricoltore;

Ritenuto che la conduzione temporanea di una superficie vitata finalizzata solo alla sua immediata estirpazione e al reimpianto in una regione diversa dalla Regione Toscana, non possa essere considerata una normale attività agricola, se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dal conduttore per un certo periodo di tempo e se l'atto di trasferimento temporaneo della conduzione viene rescisso dopo l'estirpazione;

Valutato che, per ritenere attività agricola la conduzione temporanea di un vigneto, possa essere

considerato congruo un periodo di tempo pari a sette anni.

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla estirpazione di superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo registrati alla competente agenzia delle entrate da meno di sette anni, non possano essere oggetto di variazione della regione di riferimento.

Ritenuto inoltre che la suddetta disposizione non si debba applicare alle autorizzazioni al reimpianto rilasciate a seguito della estirpazione di un vigneto conclusa in data antecedente all'entrata in vigore del presente atto e a condizione che l'atto di trasferimento temporaneo di conduzione del vigneto estirpato sia stato registrato alla competente agenzia delle entrate, antecedentemente all'entrata in vigore del presente atto, al fine di salvaguardare i procedimenti in corso;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione alla legge regionale 73/2013 sopra citata nel rispetto del termine indicato al comma 1. articolo 7 della medesima legge, approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73 Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Disposizioni regionali per la gestione del potenziale viticolo";

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, al fine di dare attuazione alla legge regionale 73/2017, l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente per oggetto: "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73 Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Disposizioni regionali per la gestione del potenziale viticolo".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI